



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

COPIA

SINDACO

Oggetto:	Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia. Interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale ANNO 2024
-----------------	---

ORDINANZA SINDACALE

N. 4 del 08-04-2024

IL SINDACO

Quale autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225 e s. m. i.;

Vista la direttiva trasmessa dalla Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 20310/DG/DRPC Sicilia del 26.04.2018, relativa alla Campagna AIB 2018 – Direttiva sulle attività da porre in essere per la prevenzione ed il contrasto del rischio di incendi boschivi e di interfaccia.

Vista la nota prot.n.6239 del 02.04.2024 del prefetto di Palermo avente ad oggetto "Attività antincendi boschivi anno 2024. Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia";

Considerato lo stato di potenziale pericolo, derivante dalla presenza di appezzamenti di terreno in stato di abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea, ricadenti nel territorio comunale, che a causa delle aumentate temperature ambientali tipiche della stagione estiva, diventano facilmente infiammabili e habitat ideale per la proliferazione di insetti responsabili di malattie epidermiche;

Ravvisata la necessità di assicurare la pulizia di detti terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevedendo fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico sanitario;

Sentito il Servizio Protezione Civile e difesa del territorio;

Vista la Legge 225/92 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile" così come modificato dalla Legge 100/2012;

Vista la Legge 21.03.2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23.05.2008, convertito con modificazioni in Legge n. 125 del 24.07.2008;

Vista la L.R. 14/98 nel testo vigente "Norme in materia di protezione civile";

Vista l'Ordinanza n. 3606 del P.C.M. Del 28.08.2007, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione;

Vista la Circolare del Presidente della Regione Siciliana del 14.01.2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 – Attività di prevenzione incendi – Pianificazione comunale speditivi di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico;

Vista l'ordinanza n. 3680 del P.C.M. datata 05.06.2008;

Vista la Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 che disciplina il "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 04.06.2008, in attuazione del comma 2 dell'art. 34 che modifica l'art. 255 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Visto il D. Lgs. 205 del 03.12.2010 e s. m. i.;

Visto il Decreto Assessore Regionale Territorio e dell'Ambiente n. 117/Gab. del 20.07.2011 inerente i "Provvedimenti per la Prevenzione degli incendi";

Visto il Decreto n. 91/2014 del 24.06.2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116, che modifica il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 ed in particolare l'art. 14 comma 8 lettera b) che così recita: "*all'art. 256 bis dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: 6bis le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci potature e ripulire in loco nel caso di combustione in loco delle stesse: Di tale materiale è consentita la combustione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata*";

Visto il Codice della Protezione Civile, giusto D. Lgs. n. 1/2018;

Visti gli articoli 443, 443 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

Rilevato che nel territorio comunale sono presenti anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso e/o dell'interno del centro abitato, terreni incolti ed infestati da sterpi e arbusti che possono essere facile strumento di propagazione del fuoco;

Ritenuto di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità;

V I E T A

a) *A chiunque, dal 15 Giugno 2023 e fino al 15 ottobre 2023, di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;*

b) *A chiunque, dal 15 Giugno 2023 e fino al 15 ottobre 2023 ed in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree erborate o cespugli, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;*

c) *Fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchi, stoppie, sterpaglie;*

d) *Adoperare fuochi d'artificio in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;*

O R D I N A

Per tutto il periodo dal 15 Giugno 2024 e fino al 15 Ottobre 2024,

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Responsabile elaborazione e conservazione:

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cure e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo si provveda:

1. all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade;
2. alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
3. al mantenimento, per tutto il periodo sopra individuato delle condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori.

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confine di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a ml. 20.

Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo su indicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 giugno, con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati.

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi (dalle ore 07,00 alle ore 09,00 nel periodo che va dal 01 gennaio al 14 giugno e dal 16 ottobre al 31 dicembre) e nei modi consentiti (materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli ed in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro) – art. 14 comma 8 lett. b) decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 – dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la necessaria sorveglianza fino a che ogni rischio sia scongiurato.

SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 423, 423 bis, 424, 449 e 650 del Codice Penale, le violazioni ai precedenti punti della presente ordinanza, in forza del D.P.R.S. Del 04.06.2008 e dell'art. 16 e seguenti della legge 689/81, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria;

a) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 168,00 ad euro 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada.

b) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00, così come previsto dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16.

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Responsabile elaborazione e conservazione:

c) nel caso di procurato incendio a seguito delle esecuzioni di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempiente verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INVITA

Chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche in qualsiasi parte del territorio comunale, di darne immediato avviso ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Vigili del Fuoco al numero verde 115
- Corpo Forestale al numero 1515
- Arma Carabinieri al numero 112
- Polizia di Stato al numero 112
- Guardia di Finanza al numero 117
- Polizia Municipale di Santa Flavia al numero 091/901099

DISPONE

- che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata;
- che il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell'ordine, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza e della vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, adottando gli eventuali provvedimenti sanzionatori di competenza;
- che venga data la massima divulgazione della presente ordinanza per raggiungere la popolazione in maniera efficace e capillare attraverso l'impiego di più canali d'informazione, quali siti web, social, stampa e giornali locali, affissione nei locali pubblici e contatto diretto tramite URP Comunale.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Palermo, alla Questura di Bagheria, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo ed al Distaccamento di Bagheria, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, al Servizio Provinciale di Palermo del Dipartimento di Protezione Civile Regionale, al Comandante Stazione Carabinieri di Santa Flavia, al Comando di Polizia Municipale di Santa Flavia,

IL SINDACO

f.to Giuseppe D'Agostino

(Firmato digitalmente)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente ordinanza n. 4 del 08-04-2024, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del portale www.comune.santaflavia.pa.it per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal .

N. Reg. Albo:

Santa Flavia, lì

Il Segretario Generale
f.to Furitano Sebastiano Emanuele

